

REGOLAMENTO ADDIZIONALE COMUNALE I.R.P.E.F.

Approvato con Delibera di Consiglio n.17 del 26/04/2007

ARTICOLO 1

Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento viene adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del D.lgs 446/1997.
2. Il regolamento disciplina l'applicazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (I.R.P.E.F.) , istituita a norma dell'art. 48, comma 10 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall'art. 1, comma 10 della legge 16 giugno 1998, n. 191, dall'art. 1 del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, come modificato dall'art. 12 della Legge 13 maggio 1999, n. 133 e dall'art. 6 comma 12 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e come integralmente modificato dall'art. 1 comma 142 della Legge 296 del 27 dicembre 2006.
3. Per la disciplina dell'imposta devono intendersi altresì richiamate tutte le ulteriori normative vigenti, nonché tutte le norme regolamentari ed attuative adottate a livello nazionale.

ARTICOLO 2

Soggetto attivo

1. L'addizionale in oggetto è liquidata e riscossa dal Comune di Albano Laziale, ai sensi del D.Lgs 28 settembre 1998, n. 360 e s.i.m.

ARTICOLO 3

Soggetti passivi

1. Sono obbligati al pagamento dell'addizionale comunale I.R.P.E.F. tutti i contribuenti aventi domicilio fiscale nel Comune di Albano Laziale, alla data del 1 gennaio dell'anno di riferimento, sulla base delle disposizioni normative vigenti.
2. Sono esenti dall'applicazione dell'addizionale tutti i contribuenti che hanno compiuto il 65° anno di età ed hanno conseguito un reddito complessivo annuo imponibile ai fini IRPEF inferiore a € 8.000,00.

ARTICOLO 4

Criteri di calcolo

1. L'addizionale è determinata applicando al reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche , al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta ed è dovuta se per lo stesso anno risulta dovuta l'imposta sul reddito delle persone fisiche determinato secondo le normative vigenti in materia.

ARTICOLO 5
Determinazione dell'aliquota

1. L'aliquota per l'anno 2007 è fissata nella misura di 0.80 Punti percentuali.
2. Per gli anni successivi la predetta aliquota potrà essere variata nel limite stabilito dalle normative vigenti, con deliberazione di giunta Comunale ;

ARTICOLO 6
Modalità di versamento

1. Il versamento dell'addizionale in oggetto dovrà essere effettuato in acconto e saldo , unitamente a quello relativo all'imposta sul reddito delle persone fisiche;
2. L'acconto è stabilito nella misura del 30 per cento dell'addizionale ottenuta applicando al reddito imponibile dell'anno precedente le aliquote deliberate dal comune.
3. In relazione al disposto dell'art. 1 comma 143 del ultimo periodo, della legge 27 dicembre 2006 n. 296, il presente regolamento sarà integrato dopo l'emanazione del decreto ministeriale di attuazione della disciplina del versamento diretto dell'addizionale ai comuni.

ARTICOLO 7
Sanzioni ed interessi

1. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento (anche a titolo di saldo o acconto) del tributo in oggetto, il Comune provvederà ad applicare le sanzioni disciplinate dai Dlgs 471/472 e 473 del 1997 in materia di sistema sanzionatorio amministrativo tributario, oltre agli interessi di legge.

ARTICOLO 8
Efficacia

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento , si applicano le disposizioni di legge vigenti.
2. Il presente regolamento entrerà in vigore, ai sensi dell'art. 52 del Dlgs 15/12/1997 n. 446 dal 1.1.2007.